

TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

Nel procedimento n. R.G. 4/2021

c./ Sig. Giovanni Summa

Il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Antonio De Nisco – Presidente

Avv. Damiano Carrese - Componente

Avv. Antonella Germanò - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con atto del 30.11.2021, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha ritualmente disposto il deferimento a giudizio del Sig. Giovanni Summa dinanzi al Tribunale Federale per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni statutarie e regolamentari:

“artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI; art. 6 Statuto FIB; artt. 1 e 60, comma 2, lett. i) ed n) R.G.D. FIB, per aver mantenuto il tesserato Giovanni Summa una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, in quanto connotata da espressioni offensive rivolte nei confronti del Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis, espressioni che evidenziano altresì il particolare disvalore della condotta medesima tale da arrecare pregiudizio all'intero movimento”.

§

- Con formali denunce comunicate a mezzo mail, rispettivamente datate 05.10.2021 e 25.10.2021, il Presidente regionale della FIB Lombardia, Sig. Moreno Volpi, e, successivamente, il Presidente AIAB, Sig. Oscar Butti, segnalavano al Giudice Federale Nazionale, alcune “*frasi gravemente irriguardose*” impiegate dal Sig.

- Giovanni Summa, tramite il noto social network "Facebook", nei riguardi della Federazione, dello stesso Dirigente Federale, oltre che della categoria arbitrale;
- Pertanto, su impulso del Presidente Federale, il Procuratore Federale avviava, in data 23.07.2021, un procedimento disciplinare al fine di accertare la rilevanza e/o illiceità della condotta del tesserato Sig. Summa in ordine ai "post" come sopra denunciati;
 - In data 30.09.2021, l'Ufficio del Procuratore Federale inviava all'incolpato, a mezzo raccomandata, formale comunicazione di conclusione delle indagini preliminari e di intendimento di deferimento *ex art. 43, comma 4 RGD*, in ragione delle violazioni sopra riportate.
 - Nell'atto di deferimento, la Procura evidenziava l'acquisizione delle fonti di prova sopra evidenziate (i.e. n. 2 post del Sig. Summa pubblicati su Facebook) e contestualmente comunicava che il perfezionamento della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento era avvenuto per decorso del termine di compiuta giacenza, attesa la disponibilità per il ritiro della raccomandata, a partire dal 12.10.2021, presso il competente ufficio postale di Castiglione delle Stiviere (MN) e la successiva dichiarazione di resa al mittente, datata 11.11.2021.
 - Con decreto del 09.12.2021, il Presidente del Tribunale Federale, Avv. Antonio De Nisco, fissava l'udienza per la verifica dell'adempimento delle formalità preliminari prescritte dal RGD e per la relativa discussione, alla data del 26.01.2022;
 - Si riuniva, dunque, in tale data, il Tribunale Federale in doppia modalità, in presenza del Presidente Avv. Antonio De Nisco e dell'Avv. Damiano Carrese presso la sede di via Vitorchiano n. 113/115. In ragione del protrarsi dello stato d'emergenza nazionale e delle conseguenti misure di contenimento della pandemia da Covid-19, la Componente Avv. Antonella Germanò risultava presente in collegamento telematico da remoto;
 - Compariva personalmente altresì il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi;
 - Il Tribunale dava atto della contumacia sia dell'ex tesserato sig. Giovanni Summa, sia di eventuali difensori in nome e per conto dell'incolpato, nonché del mancato deposito di memorie e documenti difensivi da parte di quest'ultimo, nel termine perentorio di tre giorni anteriori all'udienza, come da decreto di fissazione del Presidente del Tribunale Federale, oltre che ai sensi dell'art. 21 R.D.G.;



- Il Presidente apriva, dunque, l'udienza dando per letti i capi d'incolpazione di cui al presente procedimento, e, vista la ritualità delle notifiche, disponeva il procedersi in contumacia dell'incolpato;
- Il Procuratore Federale, riportandosi all'atto di deferimento ed evidenziata l'illiceità della condotta del tesserato, richiedeva conclusivamente, in relazione ai capi d'incolpazione suindicati, l'applicazione di quattro mesi di squalifica;
- Il Tribunale Federale, preso atto delle conclusioni e richieste della Procura, disponeva, dunque, la riserva in ordine all'eventuale attività istruttoria da svolgersi intorno agli illeciti addebitati al Sig. Summa;
- Il Collegio, all'esito dello scioglimento della riserva, riteneva i mezzi istruttori acquisiti sufficienti e, dunque, la procedura matura per la decisione;
- Il Presidente del Tribunale dava quindi lettura in pubblica udienza del dispositivo qui riportato in calce e disponeva, altresì, il deposito della motivazione entro i termini *ex art. 35, comma 6 RDG*.

§ MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riguardo agli illeciti disciplinari contestati al Sig. Giovanni Summa, ex tesserato della FIB, valga valutare la condotta illecita, consistente, nel caso *de quo*, nella pubblicazione, tramite la piattaforma del noto social network "Facebook", di un post del 02.10.2021 e di un commento datato al 24.10.2021, entrambi connotati da **contenuti palesemente offensivi ed irrispettosi nei riguardi della Federazione Italiana Bocce e del Presidente**.

Ebbene, tale condotta assume rilevanza ai sensi del RGD FIB, integrando puntualmente e pedissequamente la fattispecie enucleata dall'art. 60, comma 2, lett. n), recante "*Offesa e/o vilipendio della Federazione e/o di qualsiasi Organo Federale, espressa tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione (ad es: stampa, web, social network come Facebook, Twitter, etc.)*".

In riferimento alla *status* dell'incolpato, in via del tutto preliminare, occorre precisare che, attualmente, il Sig. Summa non può nominalisticamente qualificarsi come "*tesserato*", avendo quest'ultimo interrotto il tesseramento presso la FIB in data 31.12.2021.

Ciononostante, va rilevato che la revoca della fidelizzazione non è idonea a determinare la carenza di legittimazione passiva rispetto agli illeciti commessi in





costanza di tesseramento (cfr. art. 1 R.D.G. ed art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI), dovendosi di fatto considerare la connotazione dell'inculpato nel momento in cui è stata posta in essere la condotta materiale *de quo*.

Pertanto, la vicenda della cancellazione del tesseramento è utile al solo fine di giustificare il differimento dell'esecutività della sanzione, che, dunque, decorrerà soltanto dall'effettiva re-iscrizione dell'inculpato.

Ciò premesso, per quanto attiene al merito della condotta incriminata, è superfluo rammentare come le asserzioni incaute da parte di un tesserato costituiscano parte integrante dei parametri di valutazione delle condotte degli associati, in seno alla Federazione di appartenenza.

Al riguardo *“atteggiamenti potenzialmente spigolosi, impulsivi od irascibili del tesserato, ancorché episodici e sporadici, non possono essere ritenuti privi di effetti o di conseguenze sfavorevoli, in quanto vanno calati ed immersi in una prospettiva associativo-federalistica”* (vd. sent. Corte Federale d'Appello FISPE R.G. n. 2/2021).


Difatti, la mancanza di rispetto dell'inculpato nei confronti del Presidente della Federazione (nel caso di specie, nella persona del Sig. Marco Giunio De Sanctis, destinatario delle suddette invettive) rischia di minare la serenità e l'armonia del funzionamento della Federazione sportiva, che è informata ai principi di lealtà e collaborazione.

Valori questi enucleati all'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, che così recita: *“I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Lo stesso Procuratore Federale nell'atto di deferimento, richiamandosi all'art. 1, comma 1 RGD FIB, non ometteva di evidenziare lo iato provocato dalla suddetta condotta rispetto ai *“principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale”*.

Invero, il contributo di un tesserato è, sì, veicolato dalle *performance* e dai risultati più propriamente tecnici, ma non può in alcun modo prescindere dalla valutazione del comportamento generale nei confronti della Federazione.

Ebbene, nel caso di specie, le illazioni del Sig. Giovanni Summa non lasciano margini di dubbio in ordine alla natura chiaramente intenzionale (*melius*, dolosa)



delle invettive, oltre che del fine segnatamente pretestuoso e del tono facinoroso nei confronti di alcune figure apicali della FIB.

Per di più, il fatto che i commenti siano stati divulgati tramite social network integra una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 57 RGD, in ragione della potenziale risonanza ad una platea pressoché indefinita, indeterminata ed eterogenea di destinatari, sia interni che esterni alla compagine della Federazione medesima.

A suffragio di quanto detto, la lett. f) del comma 6, dell'art. 57 RGD FIB, recante le circostanze aggravanti da valutare in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, recita testualmente: *“aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi e delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato”*.

Ebbene, è chiaro, dunque, il disvalore della condotta dell'incolpato, che ha travalicato quello che è il normale perimetro legale del diritto di critica, così arrecando grave pregiudizio tanto al Presidente della FIB Sig. De Sanctis, quanto all'immagine della Federazione boccistica stessa.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che gli atteggiamenti contestati non risultano nuovi al Sig. Summa, il cui profilo, già in passato, era stato attenzionato per condotte affini, anch'esse connotate da intenti istigatori e diffamatori nei riguardi della Federazione (cfr. Proc. n. 6/2019 Tribunale FIB).


Motivi questi che hanno indotto il Tribunale a ritenere coerente ed adeguata al caso di specie l'incolpazione formulata dal Procuratore Federale e l'annessa richiesta sanzionatoria (i.e. quattro mesi di sospensione), pur concludendo per un'esigua attenuazione della stessa (i.e. tre mesi e quindici giorni di sospensione).

Con la precisazione che la sanzione diverrà esecutiva e decorrerà dal momento della re-iscrizione e/o tesseramento del sig. Summa Giovanni presso la FIB.


§
P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1 e 60 RDG FIB, in riferimento alle infrazioni di cui alle lettere i) ed n) del comma 2 del citato art. 60, condanna l'incolpato alla squalifica di 3 mesi e giorni 15.


Così deciso in Roma, li 03/02/2022



IL PRESIDENTE – Avv. Antonio De Nisco



IL COMPONENTE – Avv. Damiano Carrese



IL COMPONENTE – Avv. Antonella Germanò

